REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE ELIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

Il Tribunale, nella persona del G.O.P. Carmela Caranna, a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 14 gennaio 2026, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G.A.C. 4051/2025, promossa da

[redacted]
residente [redacted]
Provincia di Buenos Aires, Argentina;

[redacted] residente [redacted] -Provincia di Buenos Aires, Argentina;

[redacted] residente in [redacted] Provincia di Buenos Aires, Argentina;

[redacted] residente [redacted] Provincia di Buenos Aires, Argentina;

[redacted] residente [redacted] Provincia di Buenos Aires, Argentina,

tutti elettivamente domi[redacted]
dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti

ricorrenti

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso, *ope legis*, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo – procuratore dello Stato [redacted],

Firmato Da: CANCEMI CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 423965eaa569bc89bf73d0c04d03b2901
Firmato Da: CAPANNA CARMELA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1d9f74bcbe3b2c03

presso i cui uffici, siti in Palermo, Via Mariano Stabile n. 182, è domiciliato

resistente

OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana *jure sanguinis*

CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 14 gennaio 2026 e, quanto a parte resistente, come da comparsa di costituzione del 21 maggio 2025.

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso ex art. 281 *decies* c.p.c., depositato il 28 marzo 2025, i ricorrenti adivano questo Tribunale per chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana *jure sanguinis*.

A tal fine esponevano di essere legati da vincolo di parentela e di essere discendenti diretti di [redacted], nato da [redacted], ove sposava [redacted]

I coniugi emigravano in Argentina, ove, in data [redacted], nasceva [redacted]. Costui si univa in matrimonio con [redacted]

Dalla loro unione nasceva [redacted] la quale contraeva matrimonio con [redacted] procreando [redacted]

Quest'ultimo sposava [redacted] da tale unione, nascevano:

1. [redacted] a [redacted]
2. [redacted] a [redacted]
3. [redacted] a [redacted]
4. [redacted] a [redacted]

Precisavano i ricorrenti che [redacted]

Gli odierni ricorrenti, attesa l'impossibilità di vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana per via amministrativa, per i lunghi tempi di attesa presso il Consolato di riferimento, adivano questo Tribunale e chiedevano dichiararsi lo *status* di cittadini italiani *jure sanguinis*.

§§§

Il Ministero dell'Interno, nel costituirsi in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato in data 21 maggio 2025, rilevava la data d'iscrizione a ruolo del presente procedimento, indicandola nel 30 marzo 2025 - data successiva all'entrata in vigore del D.L. n. 36 del 28 marzo 2025, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 23 maggio 2025, n. 74, recante "*Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza*", chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria o compensazione delle spese di lite.

§§§

Istruita con produzioni documentali, all'udienza del 14 gennaio 2026, la causa è stata assunta in

Firmato Da: CANCEMI CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4239858eaa569b89bf73d0c0403b29d1
Firmato Da: CAPANNA CARMELA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1d9f74bcbe3b2c03

decisione.

§§§

Il presente procedimento è stato iscritto a ruolo sotto la vigenza del D.L. 28 marzo 2025, n. 36, come modificato dalla Legge di conversione del 23 maggio 2025, n. 74, sebbene in data diversa da quella indicata dal Ministero resistente.

Risulta, infatti, dal fascicolo telematico, che il ricorso in esame è stato iscritto a ruolo alle ore 19.29 del 28 marzo 2025, comunque sotto la vigenza della nuova normativa poc'anzi indicata.

L'art. 1 del richiamato testo normativo prevede – *in primis* - un divieto generale di riconoscimento della cittadinanza italiana per il caso di *"...chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:"*; elenca, quindi, delle fattispecie specifiche in cui il riconoscimento in discorso può essere concesso, ovvero:

"a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data; a-bis) ((lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025));

b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;

c) ((un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana));

d) ((un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio))".

Passando ad applicare le fattispecie normate e su richiamate al caso concreto, si evince che

- Per quel che riguarda la presentazione di cui alla lettera a), parte ricorrente ha documentato di aver provato a depositare istanza per il riconoscimento della cittadinanza italiana presso il Consolato Generale d'Italia a Buenos Aires, tramite il portale *"Prenot@mi"* (vgs all.to 17 al ricorso introduttivo) per gli odierni ricorrenti, in date che vanno dal 21 ottobre 2024 al 17 marzo 2025, senza successo, risultando la non disponibilità alle prenotazioni.
- Si riscontra documentalmente, inoltre (vgs all.to 18), che i ricorrenti, in data 25 marzo 2025, hanno inviato p.e.c., ricevuta dal medesimo Consolato in pari data alle ore 17:24:20, contenente "diffida stragiudiziale per richiesta appuntamento".

Da quanto sopra, pertanto, non può che concludersi che, nella fattispecie, sia stato osservato il

Firmato Da: CANCEMI CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4239858eaa569b89bf73d0c0403b29d1
Firmato Da: CARANNA CARMELA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1d9f74bcbe3b2c03

disposto di cui all'art. 1, lett. a), del del D.L. 28 marzo 2025, n. 36, come modificato dalla Legge di conversione del 23 maggio 2025, n. 74.

///

Per tutto quanto fin qui ritenuto e considerato, la domanda avanzata dagli odierni ricorrenti dev'essere accolta.

Considerata la novità della materia trattata e il carattere squisitamente documentale del procedimento, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il G.O.P., definitivamente pronunciando, così decide:

- Accoglie la domanda e dichiara che i ricorrenti

- [redacted]

- [redacted]

- [redacted]

- [redacted]

- [redacted]

sono cittadini italiani;

- ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;

- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Palermo, lì 12 febbraio 2026

IL G.O.P.

Carmela Caranna

Firmato Da: CANCEMI CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4239858eaa569b69bf73d0c0403b29d1
Firmato Da: CARANNA CARMELA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1d9f74bcbe3b2c03